

CS 234/2011 Foggia lì, 28.11.2011

OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI – ISCRIZIONE DELLA CONFESERCENTI AL CONOE.

Ai fini dei controlli effettuati dagli Organi di vigilanza competenti circa il rispetto dei pertinenti obblighi da parte delle imprese tenute all'iscrizione al **Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE)**, la Confesercenti risulta iscritta al suddetto Consorzio obbligatorio.

L'art. 233 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", meglio conosciuto come "Codice dell'ambiente", stabilisce, come è noto, che, al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio. Il Consorzio CONOE, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e il relativo Statuto è stato approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicato in G.U.

Spetta al CONOE:

- a) assicurare la raccolta (direttamente presso i detentori, ovvero presso i soggetti appositamente incaricati), il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- b) assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- c) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

Sono tenute all'iscrizione tutte le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, oltre alle le imprese che riciclano e recuperano gli stessi prodotti ed a quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio ed eventualmente alle imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d) dell'art. 233.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 133, **chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai medesimi**, a meno che non abbiano organizzato autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale previa richiesta all'Autorità competente e relativo riconoscimento.

Il successivo comma 13 dispone che **chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.**

La violazione dei commi 12 e 13 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta a millecinquecentocinquanta euro.

La mancata iscrizione delle imprese al CONOE comporta invece l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

L'art. 4, comma 2, dello Statuto del CONOE stabilisce che **le imprese tenute all'iscrizione possono partecipare al Consorzio tramite le loro Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.** Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le

conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

La Confesercenti, Confederazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale, rappresenta migliaia di imprese dalla cui attività deriva la produzione di oli e grassi animali e vegetali esausti, quali le aziende della ristorazione, le gastronomie, le friggitorie, le attività artigianali di produzione di cibi e tutte le aziende del comparto turistico-ricettivo nell'ambito delle quali avviene la preparazione ed il consumo di alimenti.

L'iscrizione della Confesercenti pone le aziende iscritte al riparo dagli obblighi di iscrizione al CONOE, fermo restando l'obbligo per le stesse di stoccare oli e grassi animali e vegetali in apposito contenitore conforme alle disposizioni in materia di smaltimento e di conferirli al CONOE o ai soggetti dallo stesso incaricati, i cui nominativi sono reperibili sul sito www.conorzioconoe.it, nell'area "AZIENDE".